

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 23/2011 istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
VISTO il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 , convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale dell'Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;
PREMESSO che gli articoli dei succitati dettati normativi disciplinano l'imposta Municipale Propria attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, tra le quali , in particolare , alcune specifiche disposizioni in materia di I.C.I. di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e le disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 della Legge n. 296/2006;
VISTO il Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 Aprile 2012 n. 44 che detta disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

PRESO ATTO che:

- la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); infatti, il comma 2 dell'art 13 della Legge 214/2011 riporta *"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa..."*;
- con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni (art. 13 DL 201/2011);
- l'aliquota di base dell'imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 punti per mille (art. 13 DL 201/2011);
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille (art.13 DL 201/2011);
- la detrazione per l'abitazione principale é stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale, per gli anni 2012/2013, per una detrazione complessiva massima di € 600,00 (art. 13 DL 201/2011);
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base del 7,6 per mille ;
- rispetto all'ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate (art. 13 DL 201/2011);
- per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce l'esenzione (art.4 L 44/2012);
- la base imponibile IMU degli immobili inagibili viene ridotta del 50%. L'inagibilità deve essere dichiarata dal tecnico comunale o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4 L 44/2012);
- sono riconosciute tutte le altre esenzioni previste per l'ICI, espressamente richiamate nel D.Lvo n. 23/2011 e s.m. e i.;

DATO ATTO che con deliberazione della giunta comunale n. 22 del 04.06.2012 è stato nominato il dott. Raffaele Allocca , Segretario Comunale, quale funzionario responsabile della nuova imposta;

ATTESO che la deliberazione di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deve essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale entro e non oltre il termine stabilito dalle norme statali, di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse aliquote se approvate hanno effetto dl 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO che il fine che persegue il presente atto è fissare delle aliquote della nuova imposta per garantire un gettito complessivo di risorse pari a quello finora introitato a titolo di ICI;

VISTA la proposta di stabilire per l'esercizio finanziario 2012 le seguenti aliquote IMU:

- 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0.60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce l'esenzione (art.4 L 44/2012);

ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere,

CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano

- PRESENTI N. 10

- VOTANTI N. 10

- FAVOREVOLI N. 7
- CONTRARI N. 3

D E L I B E R A

Di Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di Approvare la determinazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012:

- 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0.60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce l'esenzione (art.4 L 44/2012);

Di Determinare, altresì, le seguenti detrazioni:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente anagraficamente e dimorante nella stessa e relative pertinenze, come precisato dall'art. 13 c. 2 DL 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;
- una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente e dimorante nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00, pertanto la detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di € 600,00.

DI RINVIARE a successivo regolamento la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e di stabilire che fino alla sua approvazione la nuova Imposta verrà disciplinata secondo le norme di legge emanate;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2012 ai sensi dell'art. 172, lettera e), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

DI COMUNICARE copia della presente deliberazione ai responsabili dei servizi interessati per l'adempimento di tutti gli atti successivi e conseguenti, compreso la trasmissione telematica del presente atto sul sito ministeriale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella circolare del MEF n. 5343 del 6 aprile 2012;

INFINE CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano

- PRESENTI N. 10

- VOTANTI N. 10

- FAVOREVOLI N. 7

- CONTRARI N. 3

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del TUEL D.lgs. N. 267/2000.